

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1988-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: PUJIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 luglio 1894

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)**

**COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)**

**COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)**

**E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 1° agosto 1984*

**Ratifica ed esecuzione della convenzione generale di sicurezza
sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco,
firmata a Monaco il 12 febbraio 1982**

Presentata alla Presidenza il 31 gennaio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'unanimità la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione della Convenzione in esame poiché essa migliora sensibilmente le intese del 1961, per le modifiche migliorative intervenute nel frattempo sia nelle legislazioni sociali dei singoli paesi sia nella legislazione internazionale; unifica e coordina in un unico testo l'intera materia; si muove nella linea di tendenza dei più recenti accordi internazionali stipulati dal nostro paese.

Più specificamente la Convenzione:

garantisce una maggiore tutela assicurativa alla nostra emigrazione già integrata e si estende anche a coloro che le legislazioni nazionali assimilano ai lavoratori subordinati;

innova nel sistema di liquidazione delle pensioni, nei criteri di ripartizione degli indirizzi per malattie professionali e in materia di assistenza;

elimina l'obbligo del doppio calcolo della pensione ed è accolto il principio che, in sede di liquidazione pensionistica, consente la coesistenza di una pensione autonoma a carico di uno Stato con una *pro-rata* di pensione a carico dell'altro Stato contraente;

supera la disposizione monegasca che subordinava la liquidazione di una *pro-rata* di pensione di vecchiaia italiana al raggiungimento del limite di età (65 anni);

introduce le disposizioni che prevedono l'integrazione al trattamento minimo della somma delle prestazioni pensionistiche concesse in virtù della totalizzazione (il minimo da prendere in esame è quello del paese di residenza del pensionato e, quindi, l'eventuale integrazione deve essere posta interamente a carico di tale paese);

consente di differire la liquidazione dei diritti, quando è previsto da uno dei due paesi, ad una prestazione acquisita in virtù della legislazione di uno dei due paesi senza pregiudizio per la liquidazione dei diritti maturati, anche mediante totalizzazione, a carico del paese contraente;

per quanto riguarda la tutela degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sostituisce gli accordi del 1957 e stabilisce la competenza dell'istituzione del luogo dell'ultimo lavoro rischioso per le malattie professionali conseguenti oltre a stabilire la tutela dell'infortunio occorso durante il trasferimento dal luogo di residenza al luogo di lavoro e viceversa;

per l'assicurazione malattie, infine, estende l'assistenza sanitaria ai titolari di pensione, in relazione a particolari situazioni, siano essi a carico di uno solo o di entrambi gli Stati contraenti a prescindere dalla residenza.

PUJIA, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 45, paragrafo 2, della convenzione stessa.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.